



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la convenzione recante Statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994;

VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994”;

VISTO lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle Scuole europee Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

VISTO Ref: 2011-04-D-14-en-7, Allegato IV;

VISTO il Regolamento di applicazione relativo alla nomina ed alla valutazione dei Direttori e dei

Direttori Aggiunti delle Scuole europee Ref: 2009-D-422-en-5;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPR 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al DPR del 14 febbraio 2016 n. 19;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, ed in particolare l’articolo 32 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, e in particolare l’art. 15;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l’art. 1 commi 975 e 976;

VISTI il Decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 come modificato dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 10 marzo 2022 n. 62;

RILEVATO che l’Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee ha informato le delegazioni degli Stati membri con nota prot. n. 2024-04-LD-19 AB/pa che dal 1 settembre 2024 si rende vacante il posto di Direttore aggiunto del ciclo secondario presso la Scuola europea di Bruxelles II e che la delegazione Italiana è invitata a presentare delle candidature;

RITENUTO opportuno indire la procedura di preselezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per inviare i candidati alla selezione presso l’Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19.07.2023, n. 1988, registrato alla Corte dei conti il 28.07.2023, reg. n. 2126, con cui al Ministro Plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite le funzioni di Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana nell’ambito della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;

SENTITO il Ministero dell’Istruzione e del Merito;

AVVISO

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) DGDP: Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;
- b) DPR. Decreto del Presidente della Repubblica;
- c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- d) MI: Ministero dell'istruzione;
- e) MIM: Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- f) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- g) DGOSVI: Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione;
- h) QCER: Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- i) Scuole europee: istituzioni educative di cui allo statuto *SW1_21994A0817-en* siglato dagli Stati membri dell'Unione Europea in sostituzione di quello originario del 1957 e sue ss.mm.ii.;
- j) Direttore aggiunto: Direttore o direttrice aggiunto/a.

Articolo 2 (Oggetto)

La DGDP del MAECI, sentita la DGOSVI del MIM, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante "Disciplina della scuola italiana all'estero a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" rende noto che a decorrere dal 1 settembre 2024, presso la Scuola europea di Bruxelles II si rende disponibile il posto di Direttore aggiunto del ciclo Secondario, riservato esclusivamente a:

- dirigenti scolastici nei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito che abbiano superato l'anno di prova, e che, o come dirigenti scolastici o nel precedente ruolo di docente, abbiano prestato servizio per almeno cinque anni scolastici nel ciclo secondario del sistema delle Scuole europee.

L'assegnazione dell'incarico avverrà conformemente a quanto stabilito nel Regolamento relativo alla nomina e alla valutazione dei Direttori e dei Direttori aggiunti delle Scuole europee, *ref. 2009-D-422-en-5* reperibile sul sito www.eursec.eu, d'ora in poi denominato "Regolamento".

Per il trattamento di base del personale in servizio nelle Scuole europee, il riferimento è il documento *2011-04-D-14-en-7*, Allegato IV, reperibile sul sito www.eursec.eu. La delegazione italiana potrà presentare fino a un massimo di 2 candidati per la selezione che verrà gestita dall'Ufficio del Segretario Generale delle Scuole europee di Bruxelles, e che si terrà a cura di un apposito ~~comitato~~ comitato di selezione, come stabilito dal Regolamento.

Ai fini dell'individuazione dei candidati, il MAECI, in raccordo con il MIM, effettuerà, mediante la nomina di apposita Commissione di cui al successivo art. 5, una preselezione per titoli e colloquio, sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento e della normativa italiana. I nominativi dei primi 2 candidati che, a conclusione della suddetta preselezione, avranno conseguito il punteggio più elevato ~~saranno~~ saranno inviati all'Ufficio del Segretario Generale delle Scuole europee per la selezione.

Articolo 3
(Destinatari e requisiti di ammissione)

Sono ammessi alla preselezione di cui all'art. 2 esclusivamente:

- dirigenti scolastici nei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito che abbiano superato l'anno di prova, e che, o come dirigenti scolastici o nel precedente ruolo di docente, abbiano prestato servizio per almeno cinque anni scolastici nel ciclo secondario del sistema delle Scuole europee.

Ciascun candidato dovrà garantire all'atto di presentazione della domanda ed in caso di nomina, per condizioni giuridiche e di servizio, un effettivo periodo all'estero di 3 anni scolastici purché abbiano conseguito una valutazione positiva secondo quanto disposto dal Regolamento.

Gli aspiranti al predetto posto dovranno presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente la scheda di cui all'allegato n. 1, corredata del *curriculum vitae* in lingua italiana e tradotto in lingua inglese aggiornato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati: a) data di nascita; b) stato civile; c) titoli di studio; d) esperienze professionali; e) conoscenza delle lingue (da documentare attraverso apposite certificazioni che dichiarino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive secondo la normativa vigente (D.M. 3889 MIUR del 7 marzo 2012 e successive integrazioni e modificazioni); f) almeno due referenze di tipo istituzionale.

In allegato al *curriculum vitae*, gli aspiranti dovranno presentare una lettera motivazionale redatta in lingua italiana e tradotta in lingua inglese corredata da un documento di massimo 4 cartelle nella quale i docenti illustreranno in modo analitico e puntuale il proprio interesse verso il sistema delle Scuole europee ed anche le proprie competenze ritenute utili a ricoprire l'incarico di cui all'oggetto.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non essere incorso in alcuna sanzione o provvedimento disciplinare.

I destinatari di cui al primo comma del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti richiesti per il profilo professionale da ricoprire, per la cui descrizione completa si rimanda al suddetto Regolamento:

- 1) possedere una conoscenza della lingua Francese di livello almeno B2 e della lingua Inglese almeno di livello C1 del QCER attestata da una certificazione rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 come modificato dal decreto ministeriale n. 62/2022;

I soli candidati in possesso dei suddetti requisiti saranno chiamati a sostenere, nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 5, un colloquio che verterà sulle tematiche legate all'incarico specifico da ricoprire e sulla discussione delle esperienze professionali ritenute più rilevanti ai fini dell'esercizio del ruolo di Direttore aggiunto, di cui al presente avviso, nonché sulle competenze linguistiche in Inglese e Francese.

Articolo 4
(Termine e modalità di presentazione delle candidature)

Gli aspiranti dovranno presentare la scheda di candidatura (**allegato n. 1**), sottoscriverla con firma digitale oppure sottoscriverla con firma autografa e, in tale ultimo caso, dopo averla trasformata in formato pdf, allegare ad essa la fotocopia di un valido documento di identità. Dovranno in ogni caso

allegare alla scheda di candidatura il proprio *curriculum vitae* dettagliato e aggiornato, che attesti le esperienze professionali svolte e il possesso dei titoli. Il *curriculum vitae* deve contenere la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa e, in tale ultimo caso, essere trasformato in formato pdf. Al *curriculum vitae* deve essere allegata una lettera motivazionale e un documento di massimo 4 cartelle come già indicato all'art. 3 del presente avviso.

Al *curriculum vitae*, alla lettera motivazionale e al documento di massimo 4 cartelle devono essere allegati:

- copia conforme dei titoli di studio dichiarati;
- certificazione del livello di competenza linguistica di cui all'art. 3;
- almeno due referenze di tipo istituzionale.

Per la redazione del *curriculum vitae* è consigliato l'utilizzo del formato "Europass" (<https://europa.eu/europass>).

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, dalla lettera motivazionale, dalle rispettive traduzioni e dal documento di massimo 4 cartelle, deve essere inviata al MAECI, DGDP, Ufficio V, esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo dgdp.05@cert.esteri.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 dell'8 maggio 2024. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato: "Posto di Direttore Aggiunto del Ciclo Secondario della Scuola europea di Bruxelles II". Farà fede la data di spedizione rilevabile dalla PEC.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire ~~de~~ il suddetto termine di scadenza e le candidature non sottoscritte dall'interessato o non corredate dalla documentazione richiesta. Sono, altresì, escluse le candidature di coloro che non risultino in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 presente avviso.

La DGDP, Ufficio V, non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle candidature derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore

Articolo 5 (Commissione giudicatrice)

Ai fini della preselezione, le candidature saranno valutate da un'apposita Commissione costituita da un funzionario diplomatico del MAECI con funzione di presidente e da due ispettori nazionali delle Scuole europee ai quali si aggiunge un funzionario dei ruoli del MAECI con funzione di segretario. La commissione può essere integrata da esperti nelle due lingue straniere (francese e inglese). In caso di assenza o impedimento del presidente o dei commissari può essere nominato come sostituto un dirigente scolastico in servizio presso la DGDP del MAECI.

Articolo 6 (Preselezione)

La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio che si svolgerà in modalità telematica o in presenza.

A seguito dell'esame preventivo della documentazione pervenuta sulla base dei titoli dichiarati dai

candidati nella scheda di valutazione titoli allegata al presente avviso e che ne è parte integrante (**allegato n. 2**) e dello svolgimento del colloquio (valutato secondo la scheda di cui all'**allegato n.3**), verranno indicati al Segretario Generale delle Scuole europee i candidati che meglio rispondono ai requisiti richiesti per il profilo professionale, sulla base della graduatoria redatta al termine della procedura relativa al presente avviso. È condizione per accedere a detta graduatoria l'aver ottenuto un punteggio non inferiore a 70/100 al colloquio. Il punteggio finale dei candidati inseriti in graduatoria sarà costituito dalla somma del punteggio assegnato ai titoli di cui all'allegato n. 2 e al punteggio del citato colloquio.

In caso di parità di punteggio precede il candidato con minore età anagrafica.

La graduatoria finale relativa alla procedura di cui al presente avviso sarà pubblicata sul sito web del MAECI al link [Selezioni Direttori e Vice Direttori delle scuole europee – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#).

Articolo 7 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.

Per quesiti o reclami in materia di privacy, l'utente può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it ; pec: rpd@cert.esteri.it).

Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali

Garante per la Protezione dei Dati personali.

Piazza Venezia 11, 00187 Roma

telefono: 0039 06 696771

peo: protocollo@gpdp.it

pec: protocollo@pec.gpdp.it

Articolo 8 (Ricorsi)

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 9 (Norme transitorie e finali)

Si rammenta che l'esito della preselezione non costituisce garanzia di conferimento dell'incarico. Il presente avviso è pubblicato nel sito web del MAECI all'indirizzo www.esteri.it . È altresì inviato al

MIM per analoga pubblicazione e diffusione. Ogni comunicazione inerente gli esiti delle valutazioni e il calendario dei colloqui verranno pubblicate sul sito istituzionale suddetto con valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Vice Direttore Generale
Ministro Plenipotenziario
Filippo La Rosa

